

REGOLAMENTO CONSIGLIO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 30 giugno 2020

Le competenze del Consiglio di Istituto sono definite dall'art. 8 del T.U. 297/94 e successivi aggiornamenti e dal Regolamento di Contabilità L. 129/2018.

Art. 1 COMPOSIZIONE

Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:

1. N. 6 rappresentanti del personale insegnante;
2. N. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
3. N. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
4. Il Dirigente scolastico.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:


1. N. 8 rappresentanti del personale insegnante;
2. N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
3. N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
4. Il Dirigente scolastico.

Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.

Art. 2 COMPETENZE

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, nelle seguenti materie:

- Approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, formulato dal Collegio dei Docenti, e definizione delle linee guida per la sua formulazione;
- Adozione del Regolamento interno dell'Istituto;
- Adattamento del calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze ambientali;
- Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e dei viaggi di istruzione;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- Promozione di contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
- Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"

VIA FRANCHINI, 1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)

C.M. TVTF04000T - C.F. 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A. - FAX. 0422 617224



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

- Partecipazione dell'istituto a reti di scuole;
- Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto, altresì, indica i criteri generali relativi:

a) Alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle classi e all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.

Il Consiglio di Istituto può inoltre:

- a) esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- b) esprimere al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai progetti di sperimentazione metodologico - didattica che richiedono l'utilizzo straordinario di risorse dell'Amministrazione Scolastica.

Ha inoltre competenza sulle sanzioni disciplinari agli studenti che comportino allontanamento degli stessi dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni su proposta del relativo consiglio di classe (Reg. di Disciplina d'Istituto art. 4)

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.


Art. 3

ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVO - CONTABILI

Il Consiglio d'Istituto, secondo il regolamento contabile L. 129/2018 n. 44, delibera il Programma Annuale, le eventuali variazioni ed il Conto Consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine: a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; e) all'adesione a reti di scuole e consorzi; f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 45 c. 2 L. 129/2018; i) all'acquisto di immobili.

Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali: a) contratti di sponsorizzazione; b) contratti di locazione di immobili; c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; f) acquisto ed alienazione di titoli di stato; g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; h) partecipazione a progetti internazionali.



Art. 4 PRESIDENZA

Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno il Presidente tra i componenti genitori, che svolge le seguenti funzioni:

- Convoca e presiede le riunioni;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni membro ed ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.G.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'odg.;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art. 5 CONVOCAZIONE

Avviene di norma via mail all'indirizzo istituzionale per il personale dell'istituto e la rappresentanza degli studenti mentre per i rappresentanti dei genitori si utilizzerà l'indirizzo comunicato all'atto della loro nomina; il preavviso è di almeno 5 giorni e solo in caso di urgenza, che sarà motivata nella seduta, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di 24 ore.

La circolare è pubblicata sul sito della scuola.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione (o le credenziali dell'accesso alla piattaforma telematica in caso di riunione telematica) e deve essere pubblicato all'albo.


Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Qualora la discussione di uno dei punti all'o.d.g. necessiti di materiale non facilmente reperibile con la normale dirigenza, sarà cura del D.S. e dell'istituto mettere a disposizione del Consiglio la documentazione necessaria entro cinque giorni dalla data di convocazione.

Art. 6 VALIDITÀ SEDUTE

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"

VIA FRANCHINI, 1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)

C.M. TVTF04000T - C:F: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A. - FAX. 0422 617224



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Art. 7 DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'o.d.g. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell'o.d.g. sono tassativi.

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una breve presentazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto del Dirigente o del DSGA da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al consiglio di esprimersi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente apre il dibattito, consentendo a coloro che ne fanno richiesta per alzata di mano di intervenire sull'argomento oggetto di discussione.

Art. 8 DIRITTI D'INTERVENTO

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine d'iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Art. 9 VOTAZIONI

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse è chiusa la discussione.

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano.

La sola votazione concernente persone si prende a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.


La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che le disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

E' ammesso il voto di astensione.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (materie contabili).

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.



Art. 10 PROCESSO VERBALE

Il Presidente individua il segretario della seduta procedendo a rotazione tra le componenti del personale scolastico e la componente genitori.

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'o.d.g).

Per ogni punto all'o.d.g si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari – astenuti per l'approvazione del verbale di una seduta).

I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo firmato di una loro dichiarazione da allegare al verbale a cura del segretario.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta. La bozza del verbale da approvare viene inviata via mail e messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva riunione del collegio.

Sono consentite le richieste, in forma scritta, di eventuali rettifiche e/o integrazioni al verbale che saranno riportate nel verbale della seduta successiva

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri con pagine timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico e dal segretario. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali prodotti con programmi informatici saranno raccolti comunque nel registro cartaceo dove saranno firmati in originale dal Presidente e dal segretario dell'organo una volta approvati.


Art. 11 DELIBERAZIONE

La deliberazione collegiale è pubblicata all'albo secondo le modalità previste ed è immediatamente esecutiva.

Art. 12 SOSPENSIONE/AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute il Consiglio, a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente o.d.g..

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'o.d.g.. In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'o.d.g. sui quali il consiglio abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"

VIA FRANCHINI, 1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)

C.M. TVTF04000T - C:F: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A. - FAX. 0422 617224



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Art. 13
SURROGA DI MEMBRI DECADUTI

Per la sostituzione di membri elettivi venuti a decadere per qualsiasi causa si procede secondo quanto disposto del art. 22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettuano, di norma, nella stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.